



Prefettura di Milano

Milano, 3 aprile 2015

Prot. n. 12b2/2015005002 Gab

Trasmissione via mail

Spett.le

Sig. Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Roma

OGGETTO: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2014.
Provvedimento di applicazione della misura del sostegno e monitoraggio ai sensi del comma 8 del D.L 24 giugno 2014, n.90, nei confronti della Italiana Costruzioni S.p.A. con sede in Roma, alla via A. Stoppani, n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. 03798481002, in qualità di mandataria dell'ATI con Consorzio Veneto Cooperativo SCPA, con riferimento al contratto di appalto dei lavori di realizzazione del "Palazzo Italia" in Expo 2015.

In relazione all'oggetto, si trasmette il decreto, adottato in data odierna, con il quale sono state disposte, nei confronti della società Italiana Costruzioni S.p.A., le misure ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, relativamente al contratto di appalto dei lavori di realizzazione del "Palazzo Italia" in Expo 2015.

IL PREFETTO

(Firma)



Il Prefetto di Milano

Prot. n. 12B2/2015/005002

PREMESSO CHE:

- lo scorso 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto u.s. è entrata in vigore la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- con le nuove norme, anche alla luce di alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcune imprese operanti nell'ambito dei lavori riguardanti l'Esposizione Universale Expo Milano 2015, è stata istituita un'Unità Operativa Speciale per l'Expo, che supporterà il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, nello svolgimento dei *"... compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015 ..."*;
- il Decreto Legge, convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, *"... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ..."*¹;

¹ Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione."



Il Prefetto di Milano

- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di ordinare la rinnovazione degli organi sociali ovvero di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, oppure nominare uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa²;

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa³;
- le Seconda Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia⁴;

ATTESO che, nell'ambito degli appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale affidati dalla società Expo 2015 SpA, l'appalto di "Palazzo Italia" è stato aggiudicato con procedura pubblica all'ATI composta da Italiana

² Cfr. art. 32, comma 8 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: "Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

³ Cfr. Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014.

⁴ Cfr. Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".



Al Prefetto di Milano

Costruzioni S.p.A., con sede legale in Roma, alla via A. Stoppani n. 15 (mandataria) e Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.A., con sede legale in Venezia, alla via Ulloa n. 5 e che in forza del contratto di appalto, stipulato tra la stazione appaltante Expo 2015 S.p.A. e l'impresa aggiudicataria il 25 febbraio 2014, tuttora sono in corso i lavori di definizione dell'opera in questione;

DATO ATTO CHE:

- in data 10 marzo 2015, nell'ambito del procedimento penale 15144/2013 R.G.N.R., è stata emessa dal GIP del Tribunale di Firenze un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nella quale - nel secondo capo di imputazione - sono affrontati fatti che riguardano l'appalto dei lavori del c.d. "Palazzo Italia", nell'ambito dell'evento espositivo Expo Milano 2015;
- nella medesima ordinanza risultano indagati, per turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., i seguenti soggetti: Perotti Stefano, quale professionista interessato alla progettazione e direzione lavori di realizzazione del c.d. "Palazzo Italia", Acerbo Antonio, Castellotti Andrea, Beretta Giacomo (ex assessore del Comune di Milano), Navarra Attilio, Navarra Luca e Paglia Alessandro, rispettivamente Presidente del C.d.A., Consigliere Delegato del C.d.A. e Procuratore Speciale della società Italiana Costruzioni S.p.A.. La posizione di Antonio Acerbo rileva nella sua duplice veste di Responsabile del Procedimento e Presidente della Commissione di gara che ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto, e, quindi, alla valutazione e attribuzione dei punteggi, trattandosi di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il GIP ha accolto la richiesta del PM di sottoporre Stefano Perotti alla misura di custodia cautelare in carcere.

PRESO ATTO che, in data 1 aprile u.s., è pervenuta - da parte del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, con nota n. 0039130, la proposta di adozione di una misura straordinaria di cui all'art. 32 del citato decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.

Nel formulare la sua proposta, dopo aver esaminato nel dettaglio gli elementi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare e le controdeduzioni presentate dalla Italiana Costruzioni S.p.A. nell'ambito della partecipazione al procedimento



Il Prefetto di Milano

promosso dal Presidente dell'ANAC, quest'ultimo ha proposto l'applicazione della misura del sostegno e monitoraggio nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto di cui sopra, ai sensi del comma 8 dell'art. 32;

RILEVATO che l'art. 32, comma 8, del predetto D.L., convertito in L. n. 114/2014, prevede espressamente che *“Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.”*;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 8 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma;

CONSIDERATO che la norma in questione prevede che la richiesta di applicazione delle misure straordinarie previste al primo comma dell'art. 32 debba essere avanzata al *“... Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ...”*;

VISTO l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009, in forza del quale al Prefetto della provincia di Milano è stato affidato, in particolare per quanto concerne l'Expo, il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attribuendogli competenze speciali e derogatorie rispetto a tutta la filiera delle imprese operanti nell'Expo, assoggettate a procedure più stringenti di controllo, indipendentemente dalla sede legale della società e dall'importo del contratto;



Il Prefetto di Milano

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito a quanto proposto dal Presidente dell'ANAC, procedendo all'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame della documentazione trasmessa dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione risultano sussistenti, nel caso di specie, i due presupposti per l'applicabilità delle misure straordinarie di cui all'art. 32, ossia il *fumus boni iuris* e l'attribuibilità dei fatti e delle condotte all'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, in quanto nell'ordinanza cautelare citata, con specifico riferimento all'appalto dei lavori del c.d. "Palazzo Italia" in Expo 2015, le attività investigative dimostrano che l'aggiudicazione sarebbe stata preceduta da accordi illeciti volti ad alterare la regolarità della gara, mediante condotte dirette a comprimere il principio della libera concorrenza tra gli operatori del settore;
- in particolare, le attività investigative hanno consentito di ricostruire i rapporti intercorsi tra Perotti Stefano, Acerbo Antonio, Castellotti Andrea, Beretta Giacomo, Navarra Attilio, Navarra Luca e Paglia Alessandro i quali, come si legge nel capo di imputazione: *"in concorso tra loro e con altro pubblico ufficiale da identificare, Acerbo Antonio quale responsabile unico del procedimento relativo al bando di gara adottato dalla S.p.A. Expo 2015 per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del c.d. "Palazzo Italia" (per un importo complessivo di euro 25.284.697,29), Perotti Stefano quale professionista interessato alla progettazione e direzione lavori inerenti la suddetta opera, di intesa con Beretta Giacomo e Castellotti Andrea, nonché con i referenti della s.p.a. "Italiana Costruzioni" Navarra Attilio, Navarra Luca e Paglia Alessandro, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente e clandestinamente tra di loro, turbavano la suddetta gara, pilontandone l'aggiudicazione in favore della predetta società "Italiana Costruzioni"*;
- le risultanze investigative, rivelano un *modus operandi* degli indagati preordinato al condizionamento del procedimento amministrativo e al perseguimento di fini assolutamente estranei alla cura degli interessi pubblici e al rispetto delle regole



Il Prefetto di Milano

della libera concorrenza e della *par condicio* dei partecipanti, ledendo così la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione;

- nella valutazione della gravità dei fatti accertati, tuttavia, non si può non tenere in debito conto la circostanza che, benché le condotte tenute dagli indagati siano state preordinate a turbare l'esito della gara, non si rinvencono nel caso di specie, anche alla luce delle controdeduzioni fornite dalla società Italiana Costruzioni S.p.A. nell'ambito del procedimento avviato dal Presidente dell'ANAC ai sensi dell'art 7 e segg. delle Legge 241/90, elementi che consentano di valutarne l'efficacia determinante ai fini dell'aggiudicazione;
- non va peraltro tralasciato, quale ulteriore elemento idoneo ad escludere la sussistenza della eccezionale gravità dei fatti, la circostanza secondo cui la società Italiana Costruzioni S.p.A. si è limitata a conferire a Perotti Stefano l'incarico di consulenza per la redazione dell'offerta tecnica da presentare alla gara, per un importo complessivo di 4.500,00 euro, mentre non ha attribuito al medesimo professionista - successivamente all'aggiudicazione - l'incarico, ben più remunerativo, della direzione dei lavori;
- nella fase partecipativa al procedimento, l'operatore economico ha sottolineato le condizioni di assoluta urgenza e straordinarietà nelle quali sta provvedendo alla esecuzione dei lavori, tenuto conto del cronoprogramma dell'evento Expo Milano 2015, e ha precisato - per un verso - che Attilio Maria Navarra e Luca Navarra, attuali amministratori della società Italiana Costruzioni S.p.A., benché iscritti nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento penale n. 15144/2013 R.G.N.R., non sono destinatari di misure cautelari;
- la società Italiana Costruzioni S.p.A., nella richiamata memoria, ha anche annunciato l'imminente convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di integrare il Consiglio di Amministrazione con professionalità *"in grado di rappresentare un'ulteriore profilo di garanzia"*;

CONSIDERATO CHE:



Il Prefetto di Milano

- il contesto dei fatti descritti, secondo quanto risulta agli atti, induce ad escludere la sussistenza dell'elemento della eccezionale gravità dei fatti, presupposto per l'applicazione della misura più incisiva della straordinaria e temporanea gestione dell'appalto di cui all'art. 32, comma 1, lettera b);
- appare tuttavia necessario disporre l'attivazione di misure preordinate a scongiurare il rischio di ulteriori condizionamenti criminali nella gestione dell'appalto;
- la mera sostituzione degli organi sociali, pur prevista tra le misure di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto, dalla lettera a) del citato art. 32, comma 1, tenuto conto dell'inizio dell'evento programmato per il prossimo 1° maggio 2015, rischierebbe di tradursi in una misura meramente formale, in considerazione del termine di trenta giorni concessi all'operatore economico, ai sensi del predetto art. 32, comma 2, per provvedere alla sostituzione, privandola, quindi, di efficacia sostanziale in termini di rinnovamento della *governance* aziendale, peraltro con potenziale pericolo di produrre gravi ripercussioni al cronoprogramma dei lavori, in considerazione delle condizioni di assoluta urgenza con cui si sta provvedendo all'esecuzione contrattuale;
- all'esito di una valutazione complessiva, pertanto, la misura del sostegno e monitoraggio, di cui al comma 8 dell'articolo 32, appare quella più idonea ed efficace al caso di specie, non solo perché consente di costituire un presidio a tutela della legalità, in un ambito di efficacia che trascende il singolo appalto che ha dato origine al procedimento di adozione della misura, ma perché parimenti permette una revisione sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità degli altri appalti pubblici attualmente in corso;
- la misura del sostegno e monitoraggio consente, comunque, di costituire altresì un valido presidio a tutela della legalità dello specifico appalto in questione, non potendosi escludere - a priori - il rischio di eventuali condizionamenti illeciti in fase di esecuzione del contratto, soprattutto nella presente, delicata fase di imminenza dell'inizio dell'Esposizione Universale;



Il Prefetto di Milano

- l'assetto normativo definito dal legislatore con l'introduzione delle misure amministrative di cui all'art. 32 è stato concepito in una logica di prevenzione, con il fine specifico di porre le imprese contraenti con la Pubblica Amministrazione al riparo da condizionamenti illeciti nella gestione dei contratti;
- la misura del sostegno e del monitoraggio di cui al comma 8, in particolare, non solo non ha natura sanzionatoria, ma è, al contrario, volta a promuovere un percorso di revisione virtuosa dell'impresa, sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo organizzativo;
- ancorché gli attuali amministratori della Italiana Costruzioni S.p.A., Attilio Maria Navarra e Luca Navarra, benché iscritti nel registro degli indagati nell'ambito del citato procedimento penale n. 15144/2013 R.G.N.R., non siano destinatari di misure cautelari, l'intendimento manifestato dalla società di integrare il Consiglio di Amministrazione con professionalità *"in grado di rappresentare un'ulteriore profilo di garanzia"* risulta del tutto opportuno, ma non sufficiente a garantire l'attivazione di un sostanziale ed esauriente percorso - da parte della società - di revisione aziendale che ne salvaguardi l'operato, ponendola al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento criminale;
- a tal fine, la proposta del Presidente dell'ANAC di *"... prevedere, tra le prescrizioni che gli esperti di nomina prefettizia, ai sensi dell'art. 32, comma 8, sono tenuti ad impartire agli organi di amministrazione, anche la rinuncia alle deleghe gestionali da parte dei fratelli Navarra ..."* appare la più idonea a garantire un sostanziale processo di rinnovazione della *governance* della società;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dal comma 8 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di condividere le valutazioni e le motivazioni contenute nella proposta formulata dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

EFFETTUATI gli approfondimenti finalizzati a verificare lo stato di esecuzione dell'appalto, nonché ad individuare gli esperti;



Il Prefetto di Milano

ATTESO che l'appalto risulta attualmente in fase di esecuzione da parte della Italiana Costruzioni S.p.A., in qualità di mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in questione, con il Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.A., e che lo stato di avanzamento dei lavori impone una definizione in tempi più che stringenti, atteso l'imminente avvio dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, già il 1° maggio p.v.;

RITENUTO di individuare un *esperto* nell'ambito dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al DM 10 aprile 2013, n. 60, in particolare tra quelli di cui all'art. 32, comma 8, del DL n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014;

INTERPELLATO, in relazione ai titoli accademici e di carriera posseduti, il prof. Umberto Bertelé, Professore Ordinario di Strategia e Sistemi di Pianificazione e Presidente Onorario del MIP al Politecnico di Milano, che ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando al contempo il possesso dei requisiti previsti dal comma 8 dell'art. 32 del D.L. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014, e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'appalto in questione;

DATO ATTO che il Prof. Umberto Bertelé:

- vanta una riconosciuta esperienza accademica nel settore, come risulta dal curriculum vitae agli atti di questo Ufficio;
- è Professore Ordinario di Strategia e Sistemi di Pianificazione e Presidente onorario del MIP al Politecnico di Milano;
- è stato tra i fondatori del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale;
- è stato docente presso l'Università Cattolica e l'Università Bocconi di Milano;
- è socio dell'Associazione italiana di Ingegneria Gestionale, che ha contribuito a fondare, della Società degli Economisti e della Accademia Italiana di Economia Aziendale;
- ha maturato importanti esperienze manageriali, presiedendo per nove anni la TAV - Treno Alta Velocità e ha partecipato, come Consigliere, ai Consigli di Amministrazione di importanti società operanti nel comparto industriale, nei



Al Prefetto di Milano

trasporti, nel comparto bancario-finanziario e nell'ICT, fra cui si segnalano Borsa Italiana, ATM-Azienda Trasporti Milanesi, Winterthur Assicurazioni e BravoSolutions;

- ha ricoperto anche importanti incarichi in ambito pubblico, appartenendo - come membro - al Collegio per il controllo interno del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dal 1997 al 2001, e a diverse Commissioni e Gruppi di supporto tecnico-scientifico presso altri Ministeri. E' stato anche presente - come esperto economico - in delegazioni ufficiali in sede GATT (ora WTO), OCSE e G-7, nonché consulente per il Servizio Studi della Banca d'Italia;

VERIFICATO che il Prof. Umberto Bertelè risulta in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO l'art. 32 commi 8 e 9 del DL n. 90/2014, convertito in legge 114/2014;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- le Seconda Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia.

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;



Al Prefetto di Milano

2. di prendere atto che in data 1 aprile u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota avente ad oggetto: *"Proposta di applicazione della misura del sostegno e del monitoraggio di cui al comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nei confronti della Italiana Costruzioni S.p.A., in qualità di mandataria dell'ATI con Consorzio Veneto Cooperativo SCPA, con riferimento al contratto di appalto dei lavori di realizzazione di "Palazzo Italia"™"*, con la quale viene richiesta, ai sensi dei nuovi poteri conferiti dal predetto D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, l'emissione della misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa, prevista dall'art. 32, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Italiana Costruzioni S.p.A., con sede in Roma, alla via A. Stoppani, n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. 03798481002, in qualità di mandataria dell'ATI costituita con il Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.A.;
4. di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dal comma 8 del predetto art. 32;
5. di adottare, per la durata di sei mesi dalla data notifica, salvo prosecuzione, la misura del sostegno e del monitoraggio prevista dall'art. 32, comma 8 del decreto legge 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014, nei confronti della società Italiana Costruzioni S.p.A., con sede in Roma, alla via A. Stoppani, n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. 03798481002;
6. di procedere, conseguentemente, alla nomina del prof. Umberto Bertelè - quale *esperto* - con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'anzidetta impresa, con i poteri e le funzioni di cui al comma 8 dell'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.

Decorsi i sei mesi verrà effettuata una prima valutazione sull'efficacia della misura e degli standard di legalità e trasparenza introdotti o verificati e, ove ritenuta opportuna, si disporrà un'eventuale prosecuzione dell'attività per un periodo di pari durata.



Il Prefetto di Milano

L'efficacia del sostegno e monitoraggio potrà essere valutata anche *in itinere* mediante la presentazione, da parte dell'*esperto*, di relazioni periodiche sulle misure adottate e i benefici conseguiti;

7. l'*esperto* individuato nel presente dispositivo dovrà impartire precise prescrizioni operative al Consiglio di Amministrazione dell'impresa oggetto di monitoraggio, secondo i disposti di cui al comma 8 del citato art. 32, anche in ordine alla rinuncia alle deleghe gestionali da parte di Attilio Maria Navarra e Luca Navarra, nonché fornire all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo;
8. all'*esperto* individuato verrà assicurato il rimborso spese per l'attività espletate, secondo i parametri individuati per la dirigenza pubblica, rinviando ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013 e della definizione delle relative tabelle;
9. gli oneri relativi al pagamento di tali rimborsi e compensi sono a carico di Italiana Costruzioni S.p.A., ai sensi del comma 9 del citato art. 32 del DL 90/2014⁵.

DISPONE

di notificare, nelle forme di legge, il presente atto alla Italiana Costruzioni S.p.A., con sede in Roma, alla via A. Stoppani, n. 15, all'impresa Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.A., con sede in Venezia, alla via Ulloa n. 5, e alla società Expo 2015 S.p.A.;

di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze e Milano, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e, per quanto di competenza, alla Prefettura di Roma, in qualità di Prefettura ove ha sede legale l'impresa Italiana Costruzioni S.p.A e, per conoscenza,

⁵ Cfr. art. 32, comma 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: "Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa".



Il Prefetto di Milano

all'impresa Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.A., nella sua qualità di mandante del RTI aggiudicatario dell'appalto oggetto di indagine;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Milano, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito *web* della Prefettura di Milano e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il relativo procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza (artt. 24, co. 2, L. 241/1990 e 3, D.M. 415/1994).

Milano, 3 aprile 2015.

IL PREFETTO
(Firma)